NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI NEI PAESI EXTRACOMUNITARI E DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI SPECIALI GESTITI DALL'INPS

Art. 1

Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero

I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternita'. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attivita' all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che puo' avvenire con richiesta

nominativa. L'iscrizione nella lista e' compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

Versione in vigore dal 3 agosto 1987, non più in vigore dal 3 ottobre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-italiani-operanti-nei-paesi/art-1-obbligatorieta-delle-assicurazioni-sociali-per-i-lavoratori-italiani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it